

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO EX ART.6, COMMA 4, DLGS. 175/2016.

La Società Alba srl, in quanto Società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), è tenuta ai sensi dell'art. 6, co. 4, a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- Uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art.6, co.2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art.6,co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione(art.6,co.5).

1. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6,co. 2 del D.lgs.175/2016:

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”. Ai sensi del successivo art.14:

“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta, senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, non può, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co.5]”.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto un regolamento per la misurazione del rischio di crisi aziendale, approvato con Determina n. 03 del 02/01/2019 che rimarrà in vigore sino a diversa successiva determinazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni complessità della Società.

2. DEFINIZIONI.

2.1. CONTINUITÀ AZIENDALE

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art.2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co.1, n.1, recita: “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva

della continuazione dell'attività".

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo. Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare ad operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

2.2. CRISI

L'art.2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n.155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come "probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica"; insolvenza a sua volta intesa – ex art.5, R.D.16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che "si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie *obbligazioni*" (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019 n.14, recante "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n.155", il quale all'art.2, co.1, lett. a) definisce la "crisi" come "lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate".

In tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- Crisi finanziaria, allorché l'azienda, pur economicamente sana, risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC19, Debiti, (Appendice A), *"la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento"*;
- Crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

3. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a "indicatori" e non a "indici" e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio (rif. art. 3 regolamento approvato) che fungono da "soglia di allarme" qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi (differenza tra valore e costi della produzione: $A \text{ meno } B$, ex articolo 2525 c.c.);
- le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 15%;
- la relazione redatta dalla società di revisione, quella del revisore legale o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale;
- l'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore ad 1 in una misura superiore del 20%;
- l'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti, è inferiore ad 1;
- il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore al 5%;
- gli indici di durata dei crediti e dei debiti a breve termini superano i 180 giorni;

4. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza almeno semestrale un'apposita relazione avente ad oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma. Detta attività di monitoraggio realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art.147-*quater* del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso Ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1].

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.[co.2].

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da essa controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. At fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5].

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art.14, co. 2, d.lgs.175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società. L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento e recante provvedimenti necessaria prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

In tal senso, l'organo amministrativo provvedeva a trasmettere il piano di risanamento al socio, nella versione definitivamente concordata con le OOSS di categoria, con nota prot. 266 in data 29/08/2019 e successivamente integrato con il Piano Industriale 2019/2021 e relativi allegati trasmessi in data 18/11/2019.

Tale piano è stato approvato dal Socio con Delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 10/12/2020.

5. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2020

In adempimento al Regolamento di misurazione del rischio approvato dall'organo amministrativo con Determinazione n. 03 in data 02/01/2019, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2020 sono di seguito evidenziate.

5.1. LA SOCIETÀ.

Alba Srl è una società in house del Comune di Battipaglia costituita per conseguire finalità istituzionali attraverso lo svolgimento di *servizi pubblici locali*, quali:

- la gestione dei servizi di igiene urbana (raccolta e trasporto in forma differenziata delle varie frazioni dei rifiuti urbani ed assimilabili; spazzamento delle strade pubbliche, gestione del centro di raccolta comunale, lavaggio strade, pulizia caditoie stradali, ecc.)
- la gestione dei servizi di manutenzione dei beni del patrimonio comunale, del verde pubblico, degli impianti di pubblica illuminazione e della segnaletica stradale;
- la gestione del servizio di affissione e/o deaffissione;
- la gestione del servizio del pronto intervento;

servizi, quindi, finalizzati al perseguimento di scopi sociali ed allo sviluppo della comunità locale.

5.2. LACOMPAGINE SOCIALE.

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2020 è il seguente: 100% partecipata dal Comune di Battipaglia Socio Unico.

5.3. ORGANOAMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito dall'Amministratore Unico, Ing. Palmerino Belardo, nominato con Delibera Assembleare in data 27/07/2018, e rimarrà in carica sino a dimissioni o revoca.

5.4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE.

L'organo di controllo è costituito da un collegio sindacale nominato con Delibera assembleare e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2021:

I componenti dell'organo di controllo sono:

- Presidente del Collegio: Dr. Angelo Ivone;
- Componente: Dr. Antonino Bottiglieri;
- Componente. D.ssa Carmen Piliero;

5.5. IL PERSONALE.

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2020 è la seguente (tot. 92 dipendenti):

- n. 61 dipendenti inquadrati con il contratto UTILITALIA (Ex Federambiente) addetti ai servizi di raccolta rifiuti ed igiene urbana;
- n. 31 dipendenti inquadrati con il contratto Enti Locali addetti ai servizi di manutenzione del patrimonio, segnaletica stradale e pronto intervento;

La Società dopo una ricognizione ed analisi organizzativa non ha rilevato elementi tali da far ritenere che una parte del personale risulti eccedente rispetto al fabbisogno.

5.6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2020

La Società all'esito dell'intervento di ricapitalizzazione da parte del Socio con Delibera di C.C. n. 82 del 10/12/2020, e che andrà perfezionato in sede di Assemblea Straordinaria, ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale ritenendo che, allo stato dell'arte, lo stesso possa ritenersi in fase di superamento.

5.7. CONCLUSIONI

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art.6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del D.lgs.175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società possa ritenersi in fase di superamento.

6. **STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.**

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con:

- a) Regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- b) Un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
- c) Codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- d) Programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea”.

In base al co.4:

“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.

In base al co.5:

“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4”.

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario adottati:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art.6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	La Società ha adottato: -Il Regolamento per l'acquisto di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie (Determina dell'A.U. n. 04 del 02/01/2019); - Il Regolamento per il reclutamento del personale (Determina dell'A.U. n. 01 del 02/01/2019); - Il Regolamento disciplinante l'utilizzo degli automezzi aziendali (Determina dell'A.U. n. 05 del 02/01/2019); - Il Regolamento unico in materia di accesso (Determina dell'A.U. n. 02 del 02/01/2019); -in tema di tutela della proprietà industriale o intellettuale, la Società ha previsto nel MOG 231 una serie di procedure generali e specifiche atte a prevenire la commissione di delitti in materia di violazione del diritto d'autore	
Art.6 comma 3 lett.b)	Ufficio di controllo	La Società non ha implementato una struttura di <i>internal audit</i>	La Società in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta, non si è dotata di una struttura interna
Art.6 comma 3 lett.c)	Codice di condotta	La Società ha adottato: Il Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/2001 (Aggiornato con Determina dell'A.U. n. 08 del 13/05/2020); -Un Codice Etico (Determina dell'A.U. n. 15 del 08/03/2019); - Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L.190/2012 2001 (Aggiornato con Determina dell'A.U. n. 03 del 31/01/2020);	
Art.6 comma 3 lett.d)	Programmi di responsabilità sociale	La Società non ha adottato strumenti specifici	Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi